

36.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ...	736	Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	742
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	735	Missioni vaevoli nella seduta del 18 luglio 1994	735
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	735	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	735
Interpellanze e interrogazione sulla politica ambientale	725	Proposte di legge:	
		(Adesione di un deputato)	735
		(Annunzio)	735
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	735

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE
SULLA POLITICA AMBIENTALE*

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quali siano le iniziative più immediate del Governo in materia di politica ambientale.

(2-00060) « Valensise, Mazzocchi ».

(20 giugno 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

lo stato di attuazione dei piani regionali in materia di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

lo stato di attuazione del piano triennale in materia di parchi;

lo stato di attuazione del piano triennale per l'ambiente, e la capacità di spesa;

la situazione dei servizi tecnici centrali idrografico-mareografico, sismico, dighe, geologico, di cui alla legge 183 del 1989;

lo stato di attuazione dell'ANPA istituita con la legge n. 61 del 1994;

lo stato dell'organizzazione e dei problemi connessi al Ministero dell'ambiente per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

quali iniziative il Governo intenda prendere in materia di tassazione ambientale;

quale seguito il Governo intenda dare alla ratifica da parte del Parlamento italiano della convenzione sui cambiamenti climatici e di quella sulla biodiversità;

quali priorità intenda assumere il Governo in materia di politica ambientale.

(2-00112) « Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio ».

(13 luglio 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le dichiarazioni programmatiche del Governo rese al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri non contengono indicazioni politicamente impegnative e tecnicamente rilevanti sulla tutela e sulla gestione dell'ambiente e che la successiva audizione del Ministro di settore sul programma svoltasi al Senato della Repubblica il 5 luglio 1994 mostra orientamenti non ancora maturi e palesi contraddizioni;

la questione ambientale ed il relativo strumentario politico, giuridico ed economico vengono sempre più considerati come elementi da integrare nelle politiche e nelle azioni generali nonché nelle istituzioni ed organizzazioni pubbliche evitando o limitando soluzioni settoriali, vincolistiche e contrappositive;

anche il G7 del 9 luglio 1994 ha riaffermato che « l'ambiente resta un tema altamente prioritario nella cooperazione internazionale » e soprattutto che le politiche ambientali devono volgersi ad « aumentare la crescita e l'occupazione, nonché a migliorare i livelli di vita »;

in particolare la politica ambientale dell'Unione europea, basata su una precisa concezione dello « sviluppo sostenibile », sta evolvendo verso soluzioni regolative e direttive, in cui sono privilegiati da un lato il profilo della integrazione per analisi, valutazioni, previsioni e prevenzioni ambientali nelle principali azioni e comportamenti a rilevanza sociale ed economica, dall'altro la corresponsabilizzazione ed il coinvolgimento delle imprese — su base volontaristica di corrispondenza e di convenienza — nella tutela preventiva e previsionale dell'ambiente;

tale processo di revisione delle normative comunitarie riguardanti l'ambiente abbisogna di essere seguito ed assecondato dall'Italia con piena consapevolezza politica e con altissima capacità tecnica al fine di evitare che l'estraniamento o la scarsa partecipazione al processo ascendente si riverberino in senso negativo e paralizzante sul processo discendente di integrazione ed attuazione delle nuove linee normative dell'ordinamento europeo;

in sostanza le oltre duecento direttive comunitarie in campo ambientale attualmente in vigore, dopo aver fortemente segnato, almeno sul piano formale, l'ordinamento interno, proponendo difficoltà semantiche e concettuali, sovrapposizioni, frammentazioni e complicazioni registrate spesso acriticamente, stanno per essere abrogate o riviste o per influenzare in forme largamente diverse dal passato la legislazione e l'amministrazione pubblica nonché i comportamenti imprenditoriali e collettivi;

in definitiva l'eccesso, la complessità e la difficoltà di attuazione spesso paralizzanti della legislazione ambientale italiana conseguono, da un lato, alla scarsa attitudine integrativa dell'ordinamento e del-

l'amministrazione pubblica; dall'altro, alle cosiddette emergenze ambientali a cui si corrisponde con normative e gestioni specifiche, talora necessarie, ma spesso motivate da intenti autarchici, elusivi, derogatori e localistici anche per quanto riguarda i correlati interventi di finanza pubblica;

tutto ciò motiva ed incrementa un processo di frammentazione, complicazione e stratificazione istituzionale che, al di là del disegno regionalistico ed autonomistico, è rappresentato da proliferazioni dicasteriali, di servizi, autorità ed agenzie più o meno tecniche, autonome o trasversali. Essi, oltre a costituire talora elementi instabili, oscillanti e scarsamente accettati nella cultura dell'amministrazione pubblica, danno luogo inevitabilmente ad improvvisate aggregazioni burocratiche, a specificazioni e complicazioni procedurali, a vischiosità negoziali ed a sostanziali inefficienze e diseconomie, allontanando l'auspicato processo di integrazione delle questioni ambientali nelle grandi politiche pubbliche;

la predetta complessità formale dell'ordinamento è dunque alimentata da un lato dalla non convinta e partecipe attuazione di centinaia di regolamenti e direttive comunitari in campo ambientale, dall'altro dalla cosiddetta legislazione emergenziale ed infine dalla cospicua normazione di istituzioni statali e regionali che variamente, ripetutamente e disordinatamente si occupano di beni, opere, interessi e valori riguardanti l'ambiente. Spesso le istituzioni alimentano e sospingono una grande massa normativa e regolativa a fini di mera concorrenza e comunque alimentando segmentazioni e stratificazioni dell'ordinamento ormai tecnicamente incontrollabili. Con ciò conseguentemente viene alimentata la crescita di uno smisurato contenzioso costituzionale, giudiziario e pretorile, che determina a sua volta la trasformazione della iniziale utile opera di supplenza del giudice nei confronti del legislatore in una continua e rilevante azione di vera e propria concorrenza e sostituzione, che in campo ambientale evi-

denza massimamente il diffuso e grave fenomeno della incertezza del diritto —:

quale sia la posizione del Governo rispetto alla questione ambientale nella sua attuale complessa configurazione e nelle implicazioni politiche, ordinamentali, istituzionali e funzionali come riassunte in premessa;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga indispensabile, prima di avviare qualsiasi azione o programma di modifica o potenziamento dicasteriale, organizzativo o logistico del Ministero dell'ambiente o di altri dicasteri, riconsiderare nel loro insieme a fini di razionalizzazione e semplificazione sia i dicasteri che hanno competenze confliggenti o sovrapposte in campo ambientale, sia le funzioni, i compiti ed il disegno complessivo di servizi, agenzie ed autorità operanti o che si avviano ad operare in ambito statale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri esercitando compiti suoi propri non ritenga di dover proporre al Parlamento un piano di riassetto legislativo ed organizzativo delle azioni statali, regionali e locali rilevanti in campo ambientale, avendo come principi ispiratori quelli della integrazione, della interattività, della sussidiarietà nonché, per quanto riguarda gli aspetti di finanza pubblica ambientale, un autentico modello di federalismo fiscale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover dare indicazioni e direttive perché la partecipazione dell'Italia al processo ascendente di formazione delle normative e delle politiche europee in campo ambientale sia fortemente coordinato, attivo, consapevole, partecipe, tenuto conto dell'attuale fase di profondo ripensamento e riqualificazione dell'ordinamento comunitario con riguardo alla questione ambientale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dare indicazioni o direttive generali alle persone ed agli uffici responsabili affinché ogni azione di studio, riassunzione e proposta di riordino in campo ambientale sia ispirata sistematicamente alla effettiva integrazione tra ordi-

namento dello Stato e ordinamento dell'Unione europea, privilegiando — salvi i valori costituzionali — i principi della integrazione e della interattività in un quadro di sviluppo sostenibile;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover disporre per l'immediata attuazione e completamento delle decisioni dei precedenti Governi e degli atti legislativi approvati nella precedente legislatura rivolti complessivamente ad incentivare i meccanismi di responsabilizzazione e compartecipazione di imprese ed operatori economici alla tutela ed alla gestione dell'ambiente attraverso meccanismi autocertificativi e l'incentivata diffusione di istituti e sistemi quali l'eco-label e l'eco-audit, ispirati alla nuova politica europea in campo ambientale e conseguentemente regolati;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover disporre affinché in vista della riscrittura in forma integrata secondo i nuovi orientamenti dell'ordinamento comunitario delle normative interne riguardanti il controllo degli inquinamenti, dell'aria, dell'acqua e del suolo sia consapevolmente costituito un sistema di produzione e di aggiornamento di norme tecniche e di normalizzazione di processi e prodotti eventualmente inquinanti utilizzando esperienze e modelli ormai maturi in altri Stati membri dell'Unione europea ed a livello europeo e proponendo al Parlamento soluzioni ordinamentali per la qualificazione di tali normative tecniche al fine di perseguire la certezza del diritto;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover presentare al Parlamento organiche e circostanziate richieste di delega legislativa per la formulazione di norme quadro e riassuntive che, fermi gli orientamenti ed i principi generali di cui ai punti precedenti, riguardino unitariamente i seguenti settori e materie: governo del territorio e dell'ambiente urbano, governo del territorio e dell'ambiente costiero, governo delle aree ad elevato rischio ambientale, governo dei rifiuti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover assicurare il Parlamento sulla ferma intenzione del Governo di voler porre termine al cosiddetto regime transitorio della valutazione di impatto ambientale attraverso l'attuazione di una legge-quadro che, utilizzando lo schema del disegno di legge approvato nella precedente legislatura, si volga tuttavia chiaramente e definitivamente, nel rispetto dei principi e degli intendimenti dell'ordinamento comunitario, alla diffusione ed alla radicazione delle metodiche di VIA nei diversi ambiti istituzionali, progettuali e procedurali, realizzando con ciò la radicazione e diffusione della cultura ambientale ed evitando nel contempo forme di accentramento contrappositive e conflittuali di gestione della predetta procedura;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover promuovere con apposite direttive un'articolata e diffusa attività di formazione e di aggiornamento professionale dei corpi dirigenziali amministrativi e tecnici dello Stato la cui attività professionale comprende la valutazione o la ponderazione di valori e di interessi ambientali oltre che la diretta responsabilità di scelte, programmi ed azioni rivolti alla tutela ed alla gestione dell'ambiente. Siffatta azione formativa può ben svolgersi utilizzando le apposite strutture dello Stato, alcune delle quali collocate nell'ordinamento della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre possono utilizzarsi in forme univocamente coadiuvanti gli ormai numerosi dipartimenti, corsi, facoltà e scuole di specializzazione universitari dedicati alle scienze ambientali ovvero all'applicazione ambientale di comparti scientifici e didattici tradizionali;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga infine prioritario porre in essere un piano nazionale che investa il Ministero dell'ambiente e il Ministero della pubblica istruzione, teso a disegnare itinerari di educazione ambientale partendo dalle esperienze già esistenti all'interno della scuola attiva e che hanno raggiunto un

ricco e consolidato livello di conoscenze e metodi. Ciò non per aggiungere una ulteriore disciplina con il rischio di creare nuove figure professionali, ma per promuovere una linea di riflessione all'interno di ciascuna disciplina dei *curricula* cosicché le singole aree disciplinari rivisitando i propri statuti alla luce di una sensibilità ambientale, possano essere rivitalizzate e ridefinite nelle loro espressioni di confine con le altre discipline.

(2-00113) « Andreatta, Fuscagni, Scanu ».

(13 luglio 1994)

Interrogazione:

SCALIA, MATTIOLI, CALZOLAIO, CAMOIRANO, MELANDRI, LORENZETTI, GERARDINI, EMILIANI, CANESI, TURRONI, MATTINA, BANDOLI e GALLETTI.
— Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere:

se il Ministro intenda mantenere le linee generali e le indicazioni operative del piano triennale per l'ambiente;

come intenda attuare l'impegno assunto dal Governo italiano in ordine alla realizzazione dell'Agenda XXI della quale è stato dato un mero avvio tramite il « Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI » (deliberazione CIPE 28 dicembre 1993) dal precedente Governo;

come intenda assolvere agli indirizzi formulati nella risoluzione n. 6-00002, approvata dalla Camera il 23 luglio 1992, in particolare in ordine agli obiettivi di riduzione delle immissioni in atmosfera di CO₂ con le conseguenti misure di politica energetica e su termini temporali della messa al bando dei CFC e degli HCFC;

se non intenda, nel campo dei rifiuti e delle materie prime seconde, anche sulla scorta degli elementi tecnici emersi nelle audizioni alla Camera, provvedere ai regolamenti di attuazione della direttiva CEE n. 156 del 1991 recepita con la legge « comunitaria » del 1993;

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1994

quali disposizioni abbia dato per ottemperare gli indirizzi della risoluzione n. 6-00022, approvata dalla Camera il 18 marzo 1993, per gli aspetti di sua competenza, in particolare per sottoporre a valutazione di impatto ambientale — in un completo confronto di scenari e di

corrispondenti analisi costi-rischi-benefici — l'intero progetto di velocizzazione della rete ferroviaria nazionale e i progetti definitivi relativi alle singole tratte e ai nodi. (3-00143)

(15 luglio 1994)

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 18 luglio 1994.**

Arata, Fumagalli Carulli, La Russa, Maroni, Segni.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 luglio 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

DELLA VALLE: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai congiunti dei caduti decorati al valore civile » (948).

In data 16 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARENCO: « Abolizione delle ritenute sulle vincite del gioco del lotto » (951);

FERRARA: « Disciplina del lavoro interinale » (952);

NESPOLI e COLA: « Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura » (953).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
a proposte di legge.**

Le seguenti proposte di legge:

MAZZUCA ed altri: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (646) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994);

MAZZUCA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano » (647) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994);

MAZZUCA ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane » (648) (annunziata nella seduta del 2 giugno 1994);

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato BASSI LAGOSTENA.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (527).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CORLEONE ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »

(709) (*Parere della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ADORNATO ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente della regione » (767);

alla II Commissione (Giustizia):

DI STASI ed altri: « Soppressione delle case mandamentali » (727) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

RODEGHIERO ed altri: « Modifica dell'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di finanziamento pubblico delle organizzazioni non governative » (699) (*Parere della I e della V Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991 » (848) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991 » (853) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

VALENSISE ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva » (753) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

BERNARDELLI: « Modifica alla tariffa allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di agevolazioni

fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione » (459) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

PORCU: « Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili » (472) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

HÜLLWECK ed altri: « Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di autorizzazione all'assunzione di personale ospedaliero da parte delle regioni » (739) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

MAZZUCA: « Regolamentazione del divieto di fumare » (565) (*Parere della I, della II, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione*).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 6 luglio 1994, copia della sentenza n. 278 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 156) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto »;

con lettera in data 6 luglio 1994, copia della sentenza n. 279 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 157) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale:

1) della legge della regione Calabria riapprovata dal consiglio regionale il 28

dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuri e Castelsilano;

2) della legge della regione Calabria riapprovata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi;

3) della legge della regione Calabria riapprovata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994 »;

con lettera in data 13 luglio 1994, copia della sentenza n. 287 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 163), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della legge della regione Toscana, dal titolo « Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale », riapprovata nel corso della seduta consiliare del 15 settembre 1993 »;

con lettera in data 13 luglio 1994, copia della sentenza n. 288 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 164), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale nella misura

indicata dall'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988 »;

con lettera in data 13 luglio 1994, copia della sentenza n. 289 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 165), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 recante « Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative »), nella parte in cui — mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h) dell'articolo 47 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 — riconosce a favore degli stessi vitalizi, al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito »;

con lettera in data 13 luglio 1994, copia della sentenza n. 290 del 4 luglio

1994 (doc. VII, n. 166), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 23 e 24 e dell'intero titolo IV della legge della regione Sardegna, dal titolo « Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna », riapprovata dal consiglio regionale sardo nella seduta del 3 novembre 1993 »;

con lettera in data 15 luglio 1994, copia della sentenza n. 301 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 175), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 365, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace »;

con lettera in data 15 luglio 1994, copia della sentenza n. 302 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 176), con la quale ha dichiarato:

« illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta da parte del ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 »;

con lettera in data 15 luglio 1994, copia della sentenza n. 303 del 6 luglio

1994 (doc. VII, n. 177), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 22, comma 2, e 21, comma 6, della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 280 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 158), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 549 e 21, terzo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Trento – sezione distaccata di Cles – con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 281 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 159), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione dal tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 282 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 160), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di dispo-

nibilità abitative), sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 283 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 161), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Roma e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 7, commi 12-bis e 12-ter, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal tribunale di Bergamo e dal tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 284 del 23 giugno 1994 (doc. VII, n. 162), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 291 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 167), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66, comma

9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 292 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 168), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con riferimento all'articolo 2 secondo e terzo comma del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione Trentino-Alto Adige »;

n. 293 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 169), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 41 della Costituzione, dal pretore del Circondario di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 294 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 170), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dalla corte di

appello di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 295 del 4 luglio 1994 (doc. VII, N. 171), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4-*quinquies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 51 della Costituzione, dal tribunale di Oristano con le ordinanze in epigrafe »;

n. 296 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 172), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 297 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 173), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal TAR della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 298 del 4 luglio 1994 (doc. VII, n. 174), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 304, primo comma, lettere *a*) e *b*), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 304 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 178), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli *handicaps* e per l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della legge della regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli articoli 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in paesi non regolamentati da accordi CEE con lo Stato italiano), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli di legge regionale menzionati al capo precedente e dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale amministrativo regionale della Campania;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della citata legge n. 104 del 1992, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale amministrativo regionale della Campania »;

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1994

n. 305 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 179), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 561, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 (*recte*, agli articoli 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 306 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 180), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 307 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 181), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto dei ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e previdenza sociale e della sanità 15 ottobre 1993, n. 519 (Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche) proposti dalle province autonome di Bolzano e di Trento rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe »;

n. 308 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 182), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 309 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 183), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe »;

n. 310 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 184), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento, all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 311 del 6 luglio 1994 (doc. VII, n. 185), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione:

a) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 142, quinto comma, e 142-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 142 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di Tolmezzo con la stessa ordinanza ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono in-

viate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 157, 165, 168, 171, 173);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 156, 158, 159, 162, 174, 179, 182);

alla V Commissione (doc. VII, n. 183);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 170, 176);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 164, 172);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 178);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 163);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, nn. 161, 177);

alla I e alla VII Commissione (doc. VII, n. 166);

alla I e alla IX Commissione (doc. VII, n. 185);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 181);

alla II e alla IV Commissione (doc. VII, n. 175);

alla II e alla V Commissione (doc. VII, n. 169);

alla II e alla VI Commissione (doc. VII, n. 180);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 160);

alla VI e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 167);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 184);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.